

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

CONTO CREDITO VERDE

- Clientela al dettaglio / Clienti non consumatori -

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COS'È IL CONTO CREDITO VERDE

Il Conto Verde è un contratto strumentale all'utilizzo di uno specifico affidamento, nella forma tecnica di apertura di credito, denominata Credito Verde, con il quale la banca si impegna a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un periodo di tempo determinato. Entrambi, conto ed apertura di credito, sono riservati esclusivamente a clienti non consumatori e clienti al dettaglio.

Presupposto essenziale per l'accensione di tale conto è la richiesta, da parte del cliente, di un finanziamento da utilizzarsi sotto forma di apertura di credito in conto corrente, le cui caratteristiche sono più sotto dettagliate.

Il Conto Verde non prevede la possibilità di versare o trarre assegni, o disporre pagamenti di utenze varie, in quanto è strumentale alla sola regolamentazione dell'operazione di apertura di credito.

Le somme a disposizione sul conto Credito Verde, nei limiti dell'importo massimo accordato e per tutta la sua durata, potranno essere utilizzate in una o più volte e ne potrà essere ripristinata la disponibilità con versamenti successivi, da effettuarsi tramite giroconto.

Il cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese ed ogni altro onere accessorio, anche senza un'espressa richiesta della banca, sulla base dell'effettivo utilizzo, con successiva estinzione del conto. In relazione all'importo ed ai giorni di utilizzo, il cliente è tenuto a pagare all'istituto un corrispettivo calcolato in base alle condizioni economiche previste dal contratto.

L'apertura di credito è concessa a tempo determinato con durata massima di 12 mesi.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche, come il rischio dei tassi di interesse dovuto anche a variazioni del mercato di riferimento, o altre commissioni e spese del servizio, a fronte delle quali al cliente viene riservata la facoltà di recesso nei termini previsti dal contratto;
- revoca della facilitazione per volontà della Banca a fronte di un uso non corretto del fido concesso, ad esempio utilizzi al di fuori del fido, e/o a seguito di atti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale od economica del richiedente o dell'eventuale garante.

La Direttiva Europea BRRD ("*Bank Recovery and Resolution Directive*", direttiva n. 2014/59/EU) e i relativi decreti attuativi (d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e 181) conferiscono, fra l'altro, strumenti e poteri che (nello specifico) Banca d'Italia può adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Dal 1° gennaio 2016, nei casi più gravi di crisi finanziaria di una banca, la BRRD prevede che possa essere applicata una procedura di salvataggio interno (*bail-in*) in base alla quale le perdite della banca vengono trasferite dapprima agli azionisti e successivamente alle altre categorie di creditori della banca, mediante riduzione o conversione in capitale di diritti degli azionisti o dei creditori. In ultima istanza possono essere

coinvolti anche le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro. Per ulteriori informazioni, consultare il sito internet

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

Ipotesi Affidamento di 1.500 euro con contratto a tempo determinato. Si assume che esso abbia una durata pari a tre mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto. Si ipotizza, inoltre, una periodicità di liquidazione degli interessi su base trimestrale.	
Accordato	1.500 euro
Tasso debitore nominale annuo	%
Commissione annua per la messa a disposizione di fondi	%
Spese per operazione di prelievo e di rimborso del credito erogato	euro
Interessi	euro
Oneri	euro
TAEG	%

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono all'ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia. È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi rivolgendosi alle Filiali della Banca.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

UTILIZZO FONDI IN CONTO CORRENTE

Tasso debitore FISSO¹

▪ massimo %

Tasso debitore VARIABILE²

La Banca ed il Cliente, in alternativa ad un tasso "fisso", possono concordare un tasso di interesse "variabile" indicizzato a parametri di mercato (ad esempio EURIBOR A 3 MESI MEDIA DEL MESE PRECEDENTE (SU BASE 365), EURIBOR A 1 MESE MEDIA DEL MESE PRECEDENTE (SU BASE 365), ecc.). In tal caso la somma algebrica del parametro e dello spread non potrà comunque superare, al momento della stipula del contratto, il limite massimo del tasso annuo fisso entro fido (sopra definito). Il valore massimo dello spread alla data di aggiornamento del presente foglio informativo è:

▪ %³

▪ %

¹ Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 se l'anno è bisestile).

² Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 se l'anno è bisestile).

³ Applicata solo sulle somme utilizzate oltre il limite del fido concesso. Il tasso risultante è determinato fino alla concorrenza dei limiti tempo consentiti dalla legge 07/03/1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura).

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE

Tipo di parametro	Data decorrenza	Valore
Euribor (*) – Euro Interbank Offered Rate – 3 mesi media % mese precedente (base 365)		%
		%
		%

(*) Il tasso viene aggiornato mensilmente (con decorrenza inizio mese). Nel mese in corso viene applicata la media del mese precedente.

OPERATIVITA' CORRENTE

Spese per operazioni

▪ €

Costi di gestione del rapporto

▪ €
 ▪ €
 ▪ 4 €
 ▪ €
 ▪ €

Particolarità

▪
 ▪
 ▪
 ▪
 ▪

Corrispettivo per Disponibilità Creditizia⁵ - persone fisiche e altre nature giuridiche

▪ %

Corrispettivo di disponibilità creditizia (CDC) - Esempio di applicazione:

Esempio di applicazione di CDC calcolato su un importo di fido di 1.500 €				
Importo tot. affidamento	Durata dell'affidamento	Modalità di calcolo		Totale importo trimestrale
1.500,00 €	90 giorni	1.500 x	% x 90 gg / 365 gg	€

Commissione di istruttoria veloce (CIV) – persone fisiche⁶

▪ €
 ▪ €
 ▪ €

⁴ Le comunicazioni previste ai sensi dell'art.118 del TUB, ovvero le proposte di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, sono da ritenersi sempre gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

⁵ Applicato sull'importo di fido concesso, indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle somme a disposizione. Per ulteriori informazioni si fa rimando alla legenda.

⁶ La commissione di istruttoria veloce non è prevista a carico di soggetti "consumatori" nel caso in cui gli sconfinamenti si siano verificati per un solo periodo nel corso di ogni trimestre bancario per un importo pari o inferiore a _____ euro e abbiano avuto una durata non superiore a _____ giorni consecutivi.

▪	€ ⁷
Commissione di istruttoria veloce (CIV) – non persone fisiche	
▪	€
▪	€
▪	€
▪	€
▪	€
▪	€
▪	€ ⁸

Commissione di istruttoria veloce (CIV) – persone fisiche –

La commissione è conteggiata in occasione di ciascuna liquidazione periodica delle competenze, prendendo ad esame, per ogni evento, l'intero saldo di sconfinamento del conto o la parte risultata in sconfinamento.

Esempio di applicazione per un rapporto in stato di sconfinamento nel corso di un trimestre, ipotizzando un " " pari a euro:

- mese 1: sconfinamento di euro dall'1 al 7 del mese commissione esente
- sconfinamento di 0,00 euro (o saldo positivo) dall'8 al 10 del mese commissione non conteggiata
- sconfinamento di 580,00 euro dall'11 al 13 del mese commissione conteggiata
- sconfinamento di 600,00 euro dal 14 al 31 del mese commissione non conteggiata
- mese 2: sconfinamento di 620,00 euro dall'1 al 10 del mese commissione non conteggiata
- sconfinamento di 1.500,00 euro dall'11 al 13 del mese commissione conteggiata
- sconfinamento di 1.800,00 euro dal 14 al 15 del mese commissione conteggiata
- sconfinamento di 2.000,00 euro dal 16 al 31 del mese commissione conteggiata
- mese 3: sconfinamento di 2.000,00 euro dall'1 al 30 del mese commissione non conteggiata

Calcolo dell'importo della commissione liquidato con le competenze di fine trimestre: somma delle commissioni conteggiate o "importo massimo trimestrale" se la somma risulta superiore a quest'ultimo.

Commissione di istruttoria veloce (CIV) – non persone fisiche –

La commissione è conteggiata in occasione di ciascuna liquidazione periodica delle competenze, prendendo ad esame, per ogni evento, l'intero saldo di sconfinamento del conto o la parte risultata in sconfinamento.

Esempio di applicazione per un rapporto in stato di sconfinamento nel corso di un trimestre, ipotizzando un " " pari a euro:

- mese 1: saldo positivo dall'1 al 5 del mese commissione non conteggiata
- sconfinamento di 1.000,00 euro dal 6 al 10 del mese commissione conteggiata
- sconfinamento di 1.020,00 euro dall'11 al 20 del mese commissione non conteggiata
- sconfinamento di 1.030,00 euro dal 21 al 31 del mese commissione conteggiata
- mese 2: sconfinamento di 2.500,00 euro dall'1 al 10 del mese commissione conteggiata
- sconfinamento di 20.000,00 euro dall'11 al 31 del mese commissione conteggiata
- mese 3: sconfinamento di 20.000,00 euro dall'1 al 30 del mese commissione non conteggiata

⁷ Rappresenta l'importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo sconfinato, a fronte del quale viene previsto l'addebito della Commissione. E' calcolato come differenza tra ciascun nuovo saldo sconfinato rispetto a quello che ha prodotto il conteggio dell'ultima commissione o al saldo negativo che si è generato dopo l'ultima variazione migliorativa.

⁸ Rappresenta l'importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo sconfinato, a fronte del quale viene previsto l'addebito della Commissione. E' calcolato come differenza tra ciascun nuovo saldo sconfinato rispetto a quello che ha prodotto il conteggio dell'ultima commissione o al saldo negativo che si è generato dopo l'ultima variazione migliorativa.

Calcolo dell'importo della commissione liquidato con le competenze di fine trimestre:
 somma delle commissioni conteggiate

BONIFICI

Commissioni per disposizioni di bonifico

▪	9		€
▪	10		€
▪			€
▪			€
▪			€
▪			€
▪			€
▪			€
▪			€
▪			€
▪			%
▪			€
▪			€

Commissioni per bonifici da distinta

▪			€
▪			€
▪			€
▪			€
▪			€
▪			€
▪			€
▪			€
▪		11	€
▪		12	€
▪			€
▪			€
▪			€

VALUTE

Valute di accredito

▪		data operazione
▪		
▪		
▪		
▪		

⁹ Applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009

¹⁰ Applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009

¹¹ Applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009.

¹² Applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il cliente può presentare un reclamo alla banca

- per lettera raccomandata A/R indirizzata a:

- per via telematica, attraverso la sezione “Contattaci” – “Reclami” del sito internet:

- per posta elettronica certificata all’indirizzo

La banca deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o se non l'ha ricevuta, potrà:

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria; oppure, in alternativa;

- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito www.conciliatorebancario.it. Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

Ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche e integrazioni, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire uno dei detti procedimenti, o ad attivare un altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

In relazione a questo prodotto/servizio il Cliente e la banca concorderanno di sottoporre le controversie che dovessero sorgere all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR.

LEGENDA

Bonifico	Ordine di pagamento disposto a favore di un terzo con un ordine occasionale o in via continuativa.
Canone	Quota fissa periodica che include un determinato numero di operazioni gratuite nel periodo di liquidazione previsto.
Cliente al dettaglio	Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
Cliente consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
Cliente non consumatore	I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.

<p>Commissione di istruttoria veloce (CIV)</p>	<p>Commissione onnicomprensiva spettante alla banca – unitamente al tasso debitore previsto – nel caso in cui il cliente effettui operazioni da cui derivano sconfinamenti. La CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla banca a fronte della necessità di una istruttoria rapida della posizione del cliente in conseguenza dell'utilizzo di fondi non disponibili. Presupposto per l'applicazione della commissione è il verificarsi di una variazione peggiorativa del saldo disponibile di fine giornata del conto corrente, dovuta a utilizzi in sconfinamento, che ecceda l'“importo minimo variazione saldo per tariffazione”.</p> <p>La CIV è dovuta quando la variazione peggiorativa del saldo disponibile è riconducibile a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamento assegni, titoli, effetti, bollettini bancari, polizze assicurative - operazioni di prelevamento - operazioni di acquisto titoli - emissione di assegni circolari - esecuzione bonifici anche tramite home banking - operazioni estero - R.I.D. / S.D.D. - utilizzo carte di credito senza rischio a carico banca - richiamo effetti - operazioni di tesoreria - pagamento deleghe fiscali - imposta di bollo - ogni altro addebito consentito dalla Banca previa valutazione del personale preposto. <p>La CIV non è dovuta quando la variazione peggiorativa del saldo disponibile ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca (ad esempio in caso di: commissioni, interessi, canoni e competenze dovute dal cliente alla Banca, rate di finanziamenti e mutui concessi dalla Banca al cliente). La commissione è conteggiata in occasione di ciascuna liquidazione periodica delle competenze.</p>
<p>Frequenza di invio dell'estratto conto</p>	<p>Indica la frequenza dell'invio dell'estratto conto prodotto in coincidenza con ciascuna liquidazione periodica delle competenze o, se richiesto con frequenza maggiore, di un estratto della lista movimenti del periodo.</p>
<p>Importo minimo variazione saldo per tariffazione</p>	<p>Rappresenta l'importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo sconfinato (saldo disponibile in presenza di sconfinamento) a fronte del quale viene previsto l'addebito della Commissione di Istruttoria Veloce. E' calcolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per clienti “consumatori”, come differenza tra il saldo scoperto o sconfinato del giorno precedente rispetto al nuovo saldo di fine giornata; - per clienti “non consumatori”, come differenza tra ciascun nuovo saldo sconfinato rispetto a quello che ha prodotto il conteggio dell'ultima commissione o al saldo negativo che si è generato dopo l'ultima variazione migliorativa.
<p>Sconfinamento</p>	<p>Somma che la banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal cliente in assenza di disponibilità sul suo conto corrente (sconfinamento in assenza di fido). Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile (sconfinamento extra-fido).</p>

Sconfinamento extra-fido	Somma che la banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal cliente quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
Sconfinamento in assenza di fido	Somma che la banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal cliente in assenza di disponibilità sul suo conto corrente. Tale tipologia di sconfinamento viene anche definita "scoperto".
Scoperto	Termine che identifica lo sconfinamento in assenza di fido.
Spese per elaborazione ed invio estratto conto	Spese per l'elaborazione produzione ed invio dell'estratto conto periodico.
Spese per elaborazione ed invio trasparenza	Spese per l'elaborazione produzione ed invio delle comunicazioni inerenti la trasparenza.
Spese per ogni operazione registrata in conto	Spese riferite ad ogni singola operazione contabilizzata sul conto corrente nel periodo di liquidazione previsto.
Tasso debitore	Tasso annuo con capitalizzazione trimestrale. Il tasso effettivo è quello che tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni trimestrali su base annua.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura.
Valuta sui prelievi	Indica il numero di giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
Valuta sui versamenti	Indica il numero di giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.